



IL FISCO SEMPLICE

u. 12
2024

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Ripensare le regole fiscali per garantire. La competitività del mercato unico europeo

Le politiche fiscali sono un elemento essenziale per il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione europea.

La crisi economico-finanziaria che sta attraversando i Paesi europei ha posto l'Europa di fronte al problema di decidere se procedere più rapidamente, di quanto sia avvenuto fino ad ora, sul tema del coordinamento delle politiche fiscali nazionali. Con riferimento alle imposte sui consumi, in particolare all'IVA, l'Unione europea ha raggiunto un avanzato livello di integrazione.

Con riferimento, invece, alla tassazione sui redditi non può che registrarsi un livello di coordinamento alquanto basso. Ciò favorisce fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra Stati membri dell'UE, che si sono tradotti non soltanto in distorsioni del corretto funzionamento del mercato interno ma anche in un fattore di iniquità dei sistemi fiscali nazionali.

Dal Rapporto **"Annual Report on Taxation 2024"**, della **Commissione europea** emerge che nel 2022 – anno preso in esame – **la pressione fiscale nell'UE** (ovvero la quota delle entrate fiscali complessive rispetto al PIL) è stata, in media, **pari al 40,1% del PIL**, in leggera diminuzione rispetto al 2021: si va dal 20,9% dell'Irlanda al 46,2% della Francia, **con l'Italia che si attesta al 42,7%**.

Nella metà dei Paesi dell'UE la pressione fiscale è rimasta al di sotto dei livelli pre-pandemia. Ciò fa pensare che, sebbene alcuni Stati siano riusciti a riprendersi ed a migliorare i propri sistemi fiscali, altri sono ancora alle prese con le ripercussioni degli shock che hanno colpito l'economia europea a partire dal 2020.

Le previsioni per il prossimo futuro mostrano che la pressione fiscale rimarrà, tendenzialmente, al di sotto del 40%, arrivando al 39,8% nel 2025.

Le tasse sul lavoro (compresi i contributi sociali) costituiscono ancora più della metà delle entrate fiscali nell'Unione europea, ma il loro peso rispetto alle entrate totali è diminuito nel 2022 al 50,6%, ovvero 0,6 punti percentuali in meno rispetto al 2021, e 1,1 punti percentuali in meno rispetto alla media nel periodo 2015-2019.

L'aforisma del mese

Nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse

– George Orwell

Nel 2022 cresce, invece, la quota delle imposte sul capitale sul totale delle entrate complessive, che arriva al 22,1%, ossia 0,9 punti percentuali in più rispetto al 2021, e 1,7 punti percentuali sopra la media nel periodo 2015-2019.

È necessario, dunque, proseguire su questa strada: **spostare il carico fiscale dai fattori produttivi**.

La persistenza di forti differenze nei sistemi fiscali all'interno dell'UE ha favorito comportamenti opportunistici per i vantaggi che possono derivare dallo sfruttamento di regimi fiscali di favore, fino a provocare fenomeni di arbitraggi fiscali, di elusione, se non di vera e propria evasione.

Al riguardo, un caso esemplare è quello relativo alla **tassazione delle attività economiche digitali**.

L'avvento dell'economia digitale ha obbligato gli Stati ad affrontare fenomeni relativi ad un'alta mobilità del capitale e ad un rilevante numero di transazioni transfrontaliere, con i conseguenti problemi derivanti da un sistema di regole fiscali – a livello nazionale e internazionale – non idoneo ad assoggettare a tassazione i redditi prodotti dalle grandi multinazionali operanti nel settore digitale.

La soluzione elaborata a livello OCSE e, successivamente, adottata dall'Unione europea, è una soluzione a **"Due Pilastri"**: il **"Primo Pilastro"** ha ad oggetto la revisione delle regole di allocazione dei profitti delle imprese multinazionali più grandi e profittevoli; il **"Secondo Pilastro"** ha ad oggetto le regole volte ad introdurre una tassazione minima effettiva sulle grandi imprese multinazionali a livello globale (**la cosiddetta "Global Minimum Tax"**).

L'Unione europea ha già dato attuazione al **"Secondo Pilastro"**. La direttiva UE sulla **"Global Minimum Tax"** rappresenta una svolta epocale poiché è la prima volta che un accordo internazionale stabilisce un limite minimo per l'applicazione di determinate imposte sui profitti ed è, certamente, un primo passo importante verso l'equità fiscale e la giustizia sociale.

Nell'immediato futuro, con riferimento al tema dell'economia digitale, l'Unione europea dovrebbe, quindi, concentrare i suoi sforzi su **tre obiettivi**.

In primis, è necessario verificare che la **"Global Minimum Tax"** – così come è stata definita a livello europeo – sia effettivamente in grado di perseguire gli obiettivi che il legislatore comunitario si era prefissato al momento della sua adozione.

È, poi, essenziale lavorare per dare attuazione anche al **"Primo Pilastro"**, volto a garantire una più equa distribuzione dei profitti e dei diritti di tassazione fra i Paesi in cui operano le grandi imprese multinazionali – **includere le grandi multinazionali del "web"** – ripartendo il diritto di tassazione tra i Paesi in cui esse svolgono attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che vi abbiano o meno una presenza fisica.

Infine, sempre in tema di competitività del mercato europeo, una nota particolare deve essere dedicata alle **PMI**.

Le piccole e medie imprese sono la struttura portante dell'economia europea: 24 milioni di PMI europee rappresentano il 99% di tutte le imprese dell'UE.

Le PMI sono essenziali per il tessuto economico e sociale europeo, danno impulso alle transizioni verde e digitale dell'Europa e sostengono la prosperità a lungo termine. **Sono 100 milioni le persone occupate nelle PMI (2 su 3 posti di lavoro sono nelle PMI)**.

Nel settembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato un documento contenente un **"pacchetto di aiuti"** per le **PMI**, nel quale spiccano **misure di semplificazione fiscale** nel caso in cui una **PMI** operi nel mercato europeo con diverse sedi fisiche.

La semplificazione delle procedure, la razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, la riduzione degli oneri amministrativi sono gli obiettivi da perseguire per permettere alle **PMI** di sfruttare al meglio le potenzialità del mercato unico.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

AUTOTUTELA TRIBUTARIA, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE CON GLI ARTICOLI 10-QUATER E 10-QUINQUES DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 7 novembre 2024

Con la Circolare n. 21 del 7 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell'istituto contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinques dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212).

Si tratta, in sostanza, della regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinques), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo-contabile dell'amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3).

CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, TRAMITE I MODELLI F24 E F24 "ENTI PUBBLICI" (F24 EP), DEL CREDITO MATURATO PER EFFETTO DELL'EROGAZIONE DEL BONUS DI CUI ALL'ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 54/E del 13 novembre 2024

Con la Risoluzione n. 54 del 13 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo "1703" e "174E" per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 "Enti pubblici" (F24 EP), del credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. bonus 100 euro).

Come noto, la predetta disposizione riconosce, per l'anno 2024 un'indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, per i lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari indicate normativamente.

L'indennità è riconosciuta dai sostituti d'imposta unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.

REGIME FORFETARIO – PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME FORFETARIO

Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 226 del 22 novembre 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024, ha fornito chiarimenti in tema di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario (art. 1, commi 54–89, della legge n. 190 del 2014).

In particolare, viene analizzato il caso di un contribuente istante che per un periodo dell'anno è stato lavoratore dipendente decidendo poi, di passare al lavoro autonomo.

Avendo però superato il limite di reddito da lavoro dipendente (di cui al comma 57, articolo 1 della legge 190 del 2014), per poter accedere al forfettario, applica il regime ordinario. A partire dal secondo anno di attività, avendo maturato i requisiti per l'accesso al regime forfettario inizia ad applicare quest'ultimo e presenta istanza all'Amministrazione finanziaria per verificarne la correttezza.

L'Agenzia precisa che nei confronti del contribuente in questione non trovi applicazione l'aliquota agevolata perché, in base alla formulazione normativa, la previsione di tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione della normativa) "entrano" nel regime forfettario continuando a svolgere la medesima attività, non possono beneficiare dell'aliquota agevolata.

OGGETTO: "BONUS NATALE" - ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2024, N. 167 – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2024, N. 143 (C.D. "DECRETO OMNIBUS"), IN MATERIA DI BENEFICI CORRISPOSTI AI LAVORATORI DIPENDENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 19 novembre 2024

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 19 novembre 2024 sono stati forniti ulteriori chiarimenti, dopo quelli già indicati nella Circolare del 10 ottobre 2024, n. 19/E (di cui alla nostra nota informativa n. 88 del 10 ottobre 2024), in merito all'erogazione del bonus di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. "Bonus Natale" di 100 euro).

Le nuove indicazioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche apportate al citato articolo 2-bis dall'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, rubricato "*Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze*".

I principali aspetti normativi contenuti nel documento di prassi in esame riguardano l'ambito soggettivo di applicazione della norma che amplia la platea dei beneficiari.



ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DEL CONTENUTO CONOSCITIVO DEL CASSETTO FISCALE - DISPONIBILITÀ NELL'AREA RISERVATA DELLE FUNZIONI DI CONSULTAZIONE E GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI EMESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, E 54-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2024

Con provvedimento direttoriale del 19 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate reca attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto del cassetto fiscale (articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1), in conformità con quanto previsto dalla Legge delega di Riforma fiscale in materia di promozione della compliance fisco-contribuente.

In particolare, l'attivazione delle nuove funzionalità permetteranno al contribuente di consultare e gestire, in un'unica sezione "L'Agenzia scrive" della propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

BORSE DI STUDIO CONCESSE AI FIGLI DEI DIPENDENTI

Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 231 del 28 novembre 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 231 del 28 novembre 2024, esprime un parere in merito alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi della lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, delle borse di studio concesse ai figli dei lavoratori dipendenti. In particolare, nel caso di specie, l'interpellante chiedeva un parere sul trattamento fiscale da riservare alle borse di studio scolastiche e universitarie erogate ai dipendenti i cui figli si fossero impegnati nel percorso scolastico con elevate valutazioni.

Secondo l'Agenzia delle Entrate le borse di studio della fattispecie esaminata presentano caratteristiche tali da essere ricondotte alla suddetta lett. f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir e, pertanto, non costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Inoltre, in quanto finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario, non richiedono la produzione di alcuna documentazione atta a dimostrare l'utilizzo di dette somme.



L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

WEB TAX

DOMANDA Si chiedono chiarimenti alla nuova disciplina sui servizi digitali, alla luce delle novità che saranno introdotte nella legge di Bilancio per il 2025, con riguardo ad una agenzia di viaggi che vende pacchetti turistici di un terzo

RISPOSTA Come noto, la normativa attuale prevede l'applicazione dell'imposta del 3% sui ricavi connessi a determinati servizi digitali, per le imprese che superano le seguenti due soglie: ricavi globali superiori a 750 milioni di euro e almeno 5,5 milioni di fatturato in Italia. L'articolo 4 della disegno di legge della Legge di bilancio per 2025, modifica la disciplina vigente, prevedendo la eliminazione delle menzionate soglie minime di fatturato. Pertanto, se confermata, la nuova norma prevede l'applicazione dell'imposta del 3% sui ricavi generati da tutte le imprese digitali italiane, a prescindere dalla loro dimensione, ma solamente con riguardo alle tre seguenti attività: pubblicità online mirata, servizi di intermediazione, vendita dei dati raccolti sugli utenti durante la navigazione. Sarebbero, invece, esclusi dalla tassazione i seguenti servizi digitali: vendita diretta di beni e servizi online, acquisti effettuati sui siti web dei fornitori quando questi non fanno da intermediari e piattaforme che forniscono contenuti digitali, servizi di comunicazione o di pagamento. Chiarito quanto sopra, nel caso prospettato, emerge che l'impresa in questione, agenzia di viaggi, svolge attività di intermediazione, vendendo, tramite il proprio sito web, pacchetti turistici di soggetti terzi. Così stando le cose, tale attività rientrerebbe nell'ambito di applicazione della nuova disciplina e, pertanto, i ricavi generati sarebbero soggetti alla tassazione del 3%.

WEB TAX



CESSIONE DI UNITÀ IMMOBILIARE CON CUCINA. TRATTAMENTO AI FINI IVA

DOMANDA Si chiede di sapere il trattamento Iva nell'ipotesi di cessione di unità immobiliare con annessa cucina

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25 del 2021 ha ritenuto che la cessione di una cucina deve considerarsi come un'operazione distinta dalla cessione dell'unità immobiliare. Infatti, una cucina arredata non può ritenersi:

- incorporata nel fabbricato o nell'edificio, essendo, di norma, agevolmente smontabile e rimuovibile;
- parte integrante di un fabbricato o di un edificio: in mancanza di una cucina arredata il fabbricato o l'edificio non può dirsi incompleto, diversamente da quanto accadrebbe per l'eventuale mancanza di porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- installata in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, potendo essere rimossa senza di per sé distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio stesso.

Per il caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ravvisa nemmeno le condizioni per considerare la cessione della cucina quale operazione accessoria alla cessione dell'unità immobiliare ad uso abitativo, precisando che la cessione di una cucina funzionante non costituisce un elemento senza il quale l'operazione principale di vendita dell'unità immobiliare non sarebbe possibile.

Pertanto, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la cessione della cucina dal produttore o installatore alla Società, che commercializza unità abitative, costituisce un'operazione che deve essere assoggettata a IVA con l'aliquota ordinaria del 22%.

IMPOSTA DI BOLLO PER FATTURE VENDITA LIBRI

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine alla alternatività tra imposta di bollo e IVA

RISPOSTA Come noto, il settore dell'editoria è soggetto ad un regime speciale IVA, regolato dall'art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. 633/1972 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 9 aprile 1993. Tale regime viene definito "monofase" in quanto l'IVA, calcolata con aliquota del 4% sulle cessioni di giornali quotidiani, periodici, libri e cataloghi, è dovuta solo dagli editori ovvero i soggetti che si assumono il rischio della realizzazione dell'opera e sfruttano economicamente la sua commercializzazione, non venendo applicata l'imposta, con il meccanismo della rivalsa e detrazione, nei passaggi successivi.

Non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se non per particolari operazioni (esportazioni, da fatturare secondo modalità ordinarie, cessioni intracomunitarie, da annotare distintamente nel registro delle fatture emesse). Ove emessa fattura, anche in via facoltativa, su tale documento non deve essere esposta l'IVA, in quanto trattasi di operazione assoggettate a regime monofase IVA. Sulla fattura dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Imponibile con IVA assolta all'origine – art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/72".

L'art. 15, Tabella All. B, del DPR n. 642 del 1972 dispone l'esenzione da imposta di bollo per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA. L'imposta di bollo, dunque, è un tributo alternativo all'IVA. Quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accredito riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, gli stessi sono esenti dall'imposta di bollo. Questa va invece applicata (nella misura di 2 euro) esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di IVA per un importo superiore a 77,47euro; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.

Le regole suesposte non sono venute meno in seguito all'introduzione della fattura elettronica e del bollo virtuale. Si ritiene, dunque, corretto il comportamento consistente nel trattare le fatture emesse per la vendita di libri come esenti da imposta di bollo.

RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – MANCATA VERSAMENTO RATA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in ordine al mancato versamento della prima delle tre rate, dovute in seguito all'adesione alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo, di cui all'art. 5, commi da 7 a 12, del decreto legge n. 146 del 2021

RISPOSTA Come espressamente stabilito dal comma 11 del citato articolo 5 (e ribadito nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022), in caso di riversamento rateale dell'importo dovuto per la regolarizzazione, il mancato pagamento di una delle rate, entro la scadenza prevista, comporta il mancato perfezionamento della procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In base a quanto stabilito dal legislatore, dunque, il mancato versamento di una delle rate non potrà essere sanato, comportando l'immediata decadenza dal beneficio.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

DOMANDA In tema di concordato preventivo biennale, si chiede se è possibile modificare, tramite dichiarazione integrativa, i dati indicati nel quadro P dei modelli ISA, relativi agli importi del reddito e del valore della produzione, con la conseguente determinazione di un maggior valore dell'imponibile e della produzione netta ai fini IRAP, rispetto ai valori oggetto di concordato

RISPOSTA L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E del 2024, ritiene che, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Sia la norma di legge che il citato documento di prassi fanno, quindi, espresso riferimento alla determinazione di un minor reddito conseguente all'integrazione o modifica della dichiarazione.

Nel caso di specie le integrazioni delle dichiarazioni ISA andrebbero nel senso opposto rispetto a quanto indicato nella norma, in quanto determinerebbero un maggior reddito rispetto a quello oggetto di concordato. Di conseguenza, nel silenzio della norma ed alla luce di quanto esposto sopra, sembrerebbe, comunque, possibile effettuare la dichiarazione integrativa, con l'indicazione di un maggior imponibile, senza che ciò possa determinare una decadenza dal CPB.

ESENZIONE IMU PER AFFITTI BREVI

DOMANDA Si chiede se è possibile esentare da Imu l'abitazione, in cui si è residenti, che viene destinata ad alloggio turistico per affitti brevi

RISPOSTA È opportuno distinguere l'ipotesi di locazione dell'intera abitazione da quello di locazione parziale (singole stanze). Nel primo caso l'immobile non può considerarsi abitazione principale, perché, pur avendovi il soggetto passivo la residenza anagrafica, verrebbe a mancare il requisito della dimora abituale. Nel caso di locazione parziale, invece, se il soggetto passivo mantiene residenza e dimora abituale, l'immobile potrà essere considerato abitazione principale. L'articolo 1, comma 741, lettera b, della legge di Bilancio per il 2020 pone, infatti, come condizione la sussistenza della residenza e dimora abituale, presupposti che possono verificarsi anche nell'ipotesi in cui vi sia la locazione di una stanza.



Gennaio

LUNEDÌ 13 GENNAIO

Acconto Iva

Ravvedimento sprint relativo al versamento dell'acconto IVA

MARTEDÌ 14 GENNAIO

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

Ritenute di imposta e di acconto

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

IMU

Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU

Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

LUNEDÌ 20 GENNAIO

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

LUNEDÌ 27 GENNAIO

Presentazione dei Modelli Intrastat

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni intracomunitarie

Acconto Iva

Ravvedimento acconto IVA

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

Modello 770

Presentazione del Mod. 770/2024 entro 90 giorni dalla scadenza

Dichiarazione Modello Redditi ENC

Dichiarazione Modello Redditi PF

Dichiarazione Modello Redditi SC

Dichiarazione Modello Redditi SP

IRAP

Presentazione del Mod. Redditi 2024 e IRAP 2024 entro 90 giorni dalla scadenza

VENERDÌ 31 GENNAIO

Detrazioni spese sanitarie

Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria

